

Eliminazione di un residuo passivo relativo a spesa avente vincolo di destinazione

Scritto da Interdata Cuzzola | 19/06/2025

Il mantenimento e la movimentazione dei vincoli del risultato di amministrazione sono strettamente correlati alla natura vincolata delle entrate che li finanziano, sicché, anche in presenza di economia di spesa derivante dalla cancellazione di residuo passivo, qualora la spesa fosse finanziata con risorse vincolate, tale vincolo deve essere conservato e le relative somme devono confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Marche, nella delib. n. 73/2025/PRSE, depositata il 13 giugno 2025.

Proprio in tal senso il d.lgs. n. 118/2011 (v. All. 4/2 - § 9.1) stabilisce che: *“Nel caso in cui l’eliminazione o la riduzione del residuo passivo riguardasse una spesa avente vincolo di destinazione, l’economia conseguente manterrà, per il medesimo ammontare, lo stesso vincolo applicato all’avanzo di amministrazione laddove presente”*. L’eliminazione contabile del residuo passivo non consente di liberare automaticamente la risorsa che, viceversa, mantiene la sua connotazione giuridica in termini di vincolo sino ad eventuale, legittimo, diverso impiego formalmente disposto.

Ne consegue che le economie derivanti da cancellazione di residui passivi concernenti spese in conto capitale vincolate non possono essere considerate disponibili per finalità generiche e, pertanto, non possono confluire nella parte disponibile o destinata ad investimenti dell’avanzo di amministrazione. In assenza di formale rimozione o riprogrammazione del vincolo, secondo le modalità previste dalla normativa ed in base agli strumenti di programmazione dell’ente, tale condotta può pregiudicare l’attendibilità del risultato di amministrazione e rischia di compromettere la corretta rappresentazione della capacità di spesa dell’ente, potendo generare un utilizzo indebito di risorse vincolate per finalità non coerenti con la loro originaria destinazione.